SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1956

(49a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PANNULLO

INDICE

Disegni di legge:

« Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (1723) (Seguito della discussione e approvazione):

Presidente $Pag.$ 650, 65	1										
Azara	1										
LEONE	1										
Scalfaro, Sottosegretario di Stato per la											
grazia e la giustizia 65	0										
«Proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria» (1805) (D'iniziativa del sena-											

tore Salomone)	<u>(</u> [)is	cu	SS	io	ne	е	ē	p	pr	OV	a:	zic	on	e)):	
PRESIDENTE																649,	650
DE PIETRO																	650

Sull'ordine dei lavori:

	 	-							
PRESIDENTE									649

La seduta è aperta alle ore 18,10.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, De Pietro, Gavina, Giardina, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Ravagnan e Romano Antonio. A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, interviene il senatore Salomone. Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

RAVAGNAN, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Il senatore Salomone ha presentato nella giornata di ieri un disegno di legge riguardante la proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria. Dato il particolare carattere di urgenza di questo disegno di legge (che intende prorogare un termine che scade il 31 dicembre prossimo), il proponente chiede che il disegno di legge sia subito discusso dalla nostra Commissione, pur non essendo iscritto all'ordine del giorno.

Ritengo che ciò sia possibile, applicando, per analogia, quanto il primo comma dell'articolo 53 del Regolamento stabilisce neu riguardi dell'Assemblea plenaria, in deroga alla norma generale dell'articolo 57.

Poichè non vi sono osservazioni in contrario, la richiesta del senatore Salomone si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salomone: « Proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria » (1805).

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Salomone: « Proroga degli sfratti nei Comuni alluvionati in Calabria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

49a SEDUTA (19 dicembre 1956)

DE PIETRO. Vorrei solo proporre di stabilire la proroga degli sfratti fino al 31 dicembre 1960, e ciò perchè questo termine coincida con quello della legge generale sulle locazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La disposizione dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è prorogata al 31 dicembre 1958.

Il senatore De Pietro propone di sostituire la data del « 31 dicembre 1958 » con quella del « 31 dicembre 1960 ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal senatore De Pietro.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, quale risulta a seguito dell'emendamento testè approvato.

(in provato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari ».

Come ricorderete, questo disegno di legge fu già discusso in una precedente seduta e la Commissione, constatata la imperfetta formulazione del testo presentato, invitò il Governo a promuovere una nuova e più adeguata formulazione del testo medesimo.

SCALFARO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nella seduta alla quale il Presidente ha accennato, la Commissione aveva chiesto che il Governo rivedesse la formulazione di questo disegno di legge che era stato presentato in due articoli. Alcuni interrogativi erano sorti soprattutto per il secondo comma dell'articolo 1, che prevedeva due ipotesi, forse non presentate in modo sufficientemente chiaro.

Io leggerò tra poco la nuova formulazione che il Governo, tenendo conto dei consigli o delle richieste unanimi della Commissione di giustizia del Senato, presenta quest'oggi. Desidero soltanto premettere alcuni schiarimenti.

Il disegno di legge si rifà alla legge del 1942, la quale prevede che lo Stato intervenga con contributi a favore dei Comuni che sono sedi di uffici giudiziari, per coprire in parte le normali spese di manutenzione.

Bisogna tener presente, inoltre, una seconda legge, quella votata nel giugno scorso, che riguarda la possibilità che i Comuni utilizzino una parte dei contributi, che lo Stato dà loro per le spese di giustizia, per accendere dei mutui al fine di poter affrontare costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri di edifici giudiziari.

Il provvedimento che oggi si sottopone al Parlamento tiene conto di queste due norme già esistenti e vuol dare solo delle maggiori possibilità ai Comuni, in due ipotesi.

Ci sono, infatti, dei Comuni che, facendosi forti della legge del giugno 1956, ottengono di poter utilizzare una parte del contributo che lo Stato dà a loro, per affrontare il pagamento degli interessi dei mutui contratti per risolvere il più grosso problema della sistemazione edilizia degli edifici giudiziari. Si prevede quindi questa prima ipotesi: il Ministero della giustizia dà ai Comuni che ne hanno bisogno, e motivano questa loro necessità, una somma (prelevata dal miliardo che viene stan-

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

49a SEDUTA (19 dicembre 1956)

ziato in bilancio), da aggiungere a quella che i Comuni sono riusciti a stornare dal normale contributo statale.

È parso al Ministero che rimanesse fuori un'altra ipotesi, e cioè quella dei Comuni che, non potendo avvalersi della legge del 1956, dato il particolare stato di indigenza del loro bilancio, non potendo cioè distrarre una parte del contributo statale, al fine di accendere mutui, conseguentemente non si sarebbero potuti giovare della facoltà di attingere a questo minardo.

Pertanto si è formulata una seconda ipotesi (che era già contenuta nel secondo comma dell'articolo 1 del testo originario), e cioè l'ipotesi in cui il Comune non riesce a distrarre nulla al contributo dello Stato: in questo caso lo Stato dà un contributo interamente nuovo, senza nessun legame con quello per la manutenzione, affinchè il Comune possa accendere dei mutui al fine di costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri, ecc., di edifici giudiziari.

Tutto questo avviene con un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'interno (si tratta infatti di fare indagini sui bilanci comunali per vedere se si verifichi la prima o la seconda ipotesi), e del Ministro del tesoro. Il decreto fissa anche, di volta in volta, sia la misura, sia la durata dell'intervento.

Nel testo originario, l'articolo 1 parlava di una durata massima di anni 25: ora si è voluta lasciare libertà nel decreto di fissare questo termine di volta in volta a seconda delle circostanze e delle esigenze che potranno affiorare nelle singole istruttorie.

Queste le spiegazioni che intendevo dare; adesso leggerò il testo così come è stato formulato, non più in due, ma in tre articoli.

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di lire 1 miliardo per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano stati autorizzati

ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che 'o Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari.

Art. 2.

Ove la misura del contributo corrisposto annualmente dallo Stato per il servizio del locali giudiziari non possa essere diminuita senza grave pregiudizio del servizio stesso, lo Stato può, in mancanza della cessione prevista dalla legge 25 giugno 1956, n. 702, concedere contributi ai Comuni che dimostrino di non potere reperire in altro modo le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, dei quali i Comuni potranno avvalersi ai sensi e con le norme della legge 25 giugno 1956, n. 702.

LEONE. In questa nuova formulazione accettiamo il disegno di legge, perchè sono state eliminate le oscurità del testo precedente e quindi l'eccessiva discrezionalità che esso implicava.

AZARA. Non ero presente alla precedente discussione: tuttavia oggi non posso che manifestare il mio parere assolutamente favorevole alla nuova formulazione del disegno di legge, perchè essa è chiara, e con questo sistema i Comuni sono veramente favoriti e si avranno ottimi risultati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del nuovo testo, di cui do lettura:

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

49a SEDUTA (19 dicembre 1956)

Art. 1.

A partire dall'esercizio fimanziario 1957-58 è stanziata, nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, la somma annua di lire 1 miliardo per la concessione di contributi integrativi a favore dei Comuni che, ai sensi della legge 25 giugno 1956, n. 702, siano stati autorizzati ad eseguire costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri di edifici giudiziari cedendo parte del contributo che lo Stato corrisponde annualmente per il servizio dei locali giudiziari.

(È approvato).

Art. 2.

Ove la misura del contributo corrisposto annualmente dallo Stato per il servizio dei locali giudiziari non possa essere diminuita senza grave pregiudizio del servizio stesso, lo Stato può, in mancanza della cessione prevista dalla legge 25 giugno 1956, n. 702, concedere contributi ai Comuni che dimostrino

di non potere reperire in altro modo le somme occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, sono stabilite la misura e la durata di cessione dei contributi di cui agli articoli precedenti, dei quali i Comuni potranno avvalersi ai sensi e con le norme della legge 25 giugno 1956, n. 702.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,40.

Dott Mario Caroni Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.